

Sede legale e amministrativa:  
Riva Tommaso Gulli n. 12 - c/o Regus  
34123 TRIESTE  
Tel.: 040-6732511  
E-mail: [adriafer@adriafer.com](mailto:adriafer@adriafer.com)  
PEC: [adriafer@pec.it](mailto:adriafer@pec.it)

Prot.n. 1345/2025

## **Condizioni Generali** **(Procedure per l'effettuazione del trasporto a treno completo)**

### **Condizioni di acquisto del trasporto a treno completo**

Articolo 1 - Termini per la programmazione dei trasporti pag. 2

Articolo 2 - Ritardo in partenza pag. 2

### **Trasporto Eccezionale**

Articolo 3 - Caratteristiche tecniche pag. 2

Articolo 4 – Autorizzazione alla circolazione pag. 3

Articolo 5 – Prestazioni accessorie pag. 3

### **Disposizioni comuni**

Articolo 6 - Festività e sospensioni pag. 3

Articolo 7 – Carico/ritiro del trasporto/scarico pag. 4

Articolo 8 – Sovraccarico pag. 4

Articolo 9 – Rottame ferroso pag. 5

Articolo 10 – Formalità doganali pag. 5

---

Iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: [www.adriafer.com](http://www.adriafer.com).



## CONDIZIONI DI ACQUISTO DEL TRASPORTO A TRENO COMPLETO

### Articolo 1 Termini per la programmazione dei trasporti

In caso di contratti pluriennali o di rinnovi di contratti annuali, il cliente deve presentare la richiesta di programma dell'anno successivo entro il 1° novembre dell'anno precedente.

### Articolo 2 Ritardo in partenza

Qualora l'orario di partenza di un trasporto non possa essere rispettato per causa del trasportatore, questi può decidere se effettuare o meno il trasporto.

Nel caso decida di non effettuarlo si applicheranno, se previste dall'accordo cliente, le penali per cancellazione del trasporto. Se decide di effettuarlo, il trasportatore può riprogrammare la partenza del trasporto come segue:

- a) entro 23 ore e 59 minuti, in tal caso non è necessaria alcuna comunicazione al cliente. Il trasporto è assoggettato ai criteri di qualità ove previsti dall'accordo cliente, ovvero dalle CG per il superamento dei termini di resa;
- b) oltre i termini di cui al precedente punto a), il trasportatore comunica - per iscritto - al cliente la data e l'ora di possibile inoltro, chiedendo la conferma formale del suo interesse all'esecuzione del trasporto.
  - b.1) In caso di accettazione da parte del cliente si applica quanto previsto dall'accordo cliente in tema di qualità, ovvero dalle CG per il superamento dei termini di resa;
  - b.2) in caso di rifiuto da parte del cliente si procede all'annullamento del documento di trasporto (LDV) e la merce è riconsegnata al mittente per il successivo scarico dai carri a cura e spese del mittente stesso.

In tal caso, per il trasporto non effettuato, sono applicate alla parte responsabile del ritardo le penali di cui all'accordo cliente.

Qualora l'orario di partenza di un trasporto non possa essere rispettato per causa del mittente, il treno sarà considerato cancellato per causa mittente e si applicheranno, se previste dall'accordo cliente, le penali per cancellazione. Se il trasportatore decide di effettuare comunque il trasporto nonostante il ritardo, è applicata la maggiorazione per trasporti straordinari, se prevista in contratto, e non trovano applicazione a carico del trasportatore le clausole di qualità previste dall'accordo cliente, ovvero quanto previsto dallo stesso per il superamento dei termini di resa.

## TRASPORTO ECCEZIONALE

### Articolo 3 Caratteristiche tecniche

Il prodotto *Trasporto Eccezionale* risponde ad una delle seguenti tipologie:

- a) **eccedenza massa (TEM)**, tale che determini una massa assiale superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto;
- b) **eccedenza profilo limite (TES)**, corrispondente ad un trasporto con un profilo limite superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto medesimo;

---

Iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: [www.adriafer.com](http://www.adriafer.com).



- c) **rotabili non immatricolati (TE)**, tali da presentarsi come merce circolante sulle proprie ruote;
- d) **merce di lunghezza superiore a 36 metri**;

Rientrano nel prodotto Trasporto Eccezionale tutti quei trasporti per i quali si rendono necessarie precauzioni particolari a qualsiasi titolo dovute per la sicurezza del trasporto ferroviario.

#### **Articolo 4 Autorizzazione alla circolazione**

4.1 Nei casi in cui un prodotto *Trasporto Eccezionale* debba essere fornito di autorizzazione alla circolazione, è cura del trasportatore, su istanza del richiedente, presentare idonea richiesta al gestore dell'infrastruttura interessato al trasporto. Al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto in ogni caso al pagamento al trasportatore delle spese richieste dai gestori dell'infrastruttura, di cui al Paragrafo 8 della parte II del Listino Prezzi.

4.2 In detta autorizzazione sono descritti i vincoli, le soggezioni di esercizio cui deve essere sottoposto il trasporto al fine di garantirne la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale e/o internazionale, nonché il periodo di validità definito.

Nel periodo di validità definito il cliente può effettuare più trasporti, purché aventi le medesime caratteristiche del trasporto per il quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione.

#### **Articolo 5 Prestazioni accessorie**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 delle CG, il cliente è tenuto a corrispondere al trasportatore ogni spesa sostenuta dal trasportatore medesimo necessaria per consentire l'effettuazione del trasporto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scorta personale specializzato, lavori in linea quali smontaggio segnali bassi, sollevamento linee di contatto, spostamento segnali, fornitura carrozza appoggio.

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 6 Festività e sospensioni**

All'atto della definizione dei trasporti nell'ambito dell'accordo cliente, il trasportatore ed il cliente possono concordare le sospensioni/riduzioni dei trasporti da prevedersi durante il periodo delle festività natalizie, dell'interruzione estiva delle attività lavorative ed in occasione di altre festività in calendario; tali modifiche saranno inserite nel programma orario.

Il trasportatore può decidere eventuali ulteriori sospensioni/riduzioni dei trasporti nei suddetti periodi; tali sospensioni verranno comunicate ai clienti con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

#### **Articolo 7 Carico/ritiro del trasporto/scarico**

Fermo restando quanto previsto all'art. 11 delle CG ed in assenza di diversi accordi tra le Parti, trova applicazione quanto segue:

---

Iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: [www.adriafer.com](http://www.adriafer.com).



### **Carico**

Salvo casi preventivamente concordati tra le parti, il mittente ha a disposizione 4 ore per effettuare le operazioni di carico della merce.

La decorrenza dei termini di carico coincide con la data e l'orario di fornitura del carro vuoto da parte del trasportatore (o del cliente stesso) e si ha per conclusa nel momento in cui il mittente dichiara di aver completato il carico che è reso disponibile al trasportatore, nel punto di presa e consegna convenuto, nonché dopo aver consegnato al trasportatore la LDV debitamente compilata nelle parti di propria competenza.

### **Ritiro del trasporto**

Il destinatario ha a disposizione 4 ore per effettuare il ritiro del trasporto decorrenti dalla consegna dei carri.

### **Scarico e restituzione dei vuoti**

Salvo preventivi accordi tra le parti, Il destinatario ha a disposizione 4 ore per completare lo scarico della merce e riconsegnare il/i carro/i vuoto/i e pulito/i.

La decorrenza dei termini di scarico è dalla consegna dei carri in arrivo.

### **Piombatura**

Nel caso di carico di carri coperti, ferrocisterne, tank container e UTI, il mittente deve provvedere, a sua cura e spese, alla chiusura degli stessi ed alla loro piombatura. Nel caso di piombi mancanti o manomessi, il trasportatore – previo avviso al mittente dell'irregolarità - provvede alla piombatura; il costo dell'operazione sarà addebitato al mittente.

## **Articolo 8 Sovraccarico**

In caso di accertato sovraccarico, il mittente deve corrispondere al trasportatore, oltre ai costi da questi sostenuti per le operazioni di trasbordo, un importo pari alla differenza tra il prezzo del trasporto ferroviario originario ed il prezzo del nuovo trasporto conseguente al trasbordo.

Il mittente, inoltre, è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 50 % (cinquantapercento) del corrispettivo del nuovo trasporto.

## **Articolo 9 Rottame ferroso**

Qualora il Cliente trasporti del rottame ferroso classificabile come “sottoprodotto” ai sensi del comma 1 art. 184 bis D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., è obbligato a rispettare quanto sotto specificato:

- consegnare a Adriafer s.r.l. copia della documentazione di carattere commerciale/contrattuale che dimostri un rapporto di tipo diretto e continuativo tra il produttore e l'utilizzatore fin dalla generazione del prodotto;

---

Iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: [www.adriafer.com](http://www.adriafer.com).



- indicare nella LDV la seguente dicitura: "Rottame ferroso, specifica CECA ..... – Sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii."

## **Articolo 10 Formalità doganali**

Il mittente deve indicare in LDV il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità doganali. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non siano espletate in concomitanza con le operazioni doganali, esse possono essere eseguite dal trasportatore.

Il trasportatore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di trasporto dal mittente, dal destinatario o dal terzo incaricato.

A seguito del ricevimento dell'Avviso Arrivo Merci, il destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del trasportatore, in un impianto ferroviario non sede di dogana o fuori dell'ambito ferroviario, depositando presso l'impianto ferroviario destinatario copia dell'autorizzazione o del nulla osta della dogana competente, e facendo apporre dal mittente la dicitura "Operazioni doganali a destino - Autorizzazione n. ...." sui documenti di trasporto.

---

Iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale euro 2.100.000,00 i.v.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: [www.adriafer.com](http://www.adriafer.com).

